

(N. 2658)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1968

Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena dei tabacchi ed alla disciplina dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale regolamento sulla coltivazione indigena del tabacco prevede per il consumo interno due particolari forme di concessione:

a) la « *concessione per manifesto* » per la quale il concessionario è autorizzato a produrre tabacco ed a consegnarlo allo stato secco sciolto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che lo ritira in apposite Agenzie; dopo provvede alle operazioni di cernita e di imballaggio;

b) la « *concessione speciale* », per la quale il concessionario è autorizzato a produrre tabacco dopo averlo cernito e imballato secondo particolari norme con consegna diretta alle manifatture. Il concessionario speciale può coltivare in proprio il tabacco, od acquistarlo dai coltivatori assumendo così la figura di un trasformatore.

Le norme che disciplinano la valutazione del tabacco al momento dei trapassi sono state oggetto di diversi provvedimenti legislativi, ultimo dei quali la legge 21 aprile 1961, n. 342, che ha innovato gli articoli 67, 68, 69, 70 e 89 del Regolamento.

In definitiva attualmente si ha:

a) per le concessioni di manifesto che consegnano allo stato sciolto: una Commissione paritetica di 1° grado, una Commissione compartimentale con un rappresentante dei produttori e due funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed una Commissione centrale composta esclusivamente di funzionari dell'Amministrazione stessa;

b) per le concessioni speciali: una Commissione di perizia di 1° grado composta da due rappresentanti del Monopolio ed uno dei concessionari, ed una Commissione di appello costituita da tre funzionari dell'acquirente Monopolio (articolo 89 del Regolamento nella stesura datagli dalla legge 21 aprile 1961, n. 342);

c) per i trapassì di tabacco sciolto da coltivatore a concessionario si ha una Commissione paritetica composta da un perito rappresentante il concessionario ed uno rappresentante il coltivatore; in caso di disaccordo detta Commissione si trasforma in

Commissione di appello. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Tutto quanto premesso, non è chi non veda la difficoltà di trattamento riservato ai semplici coltivatori, ai concessionari di manifesto ed ai concessionari speciali.

I primi hanno diritto di nominare personalmente il loro rappresentante nelle Commissioni di perizia (articolo 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342), i concessionari di manifesto godono, sia pure solamente nelle Commissioni di 1° grado, di una pariteticità nei membri delle Commissioni di perizia mentre nel caso dei concessionari speciali le perizie del loro prodotto sono eseguite in maniera preponderante dai membri dell'Ente acquirente; se il perito rappresentante dei concessionari speciali non fosse d'accordo sulla valutazione il prodotto verrebbe giudicato in perizia di appello esclusivamente da funzionari del Monopolio. Vi è quindi sempre la mancanza del contraddittorio fra acquirente e venditore.

Unico diritto per il concessionario sia di manifesto che speciale che non ritenesse soddisfacente la valutazione della partita, è quello, non firmando il verbale di perizia, di procedere direttamente, entro un anno, alla esportazione del tabacco. Tale facoltà accordata ai concessionari è però soltanto teorica perchè non è possibile al singolo produttore affrontare improvvisamente e saltuariamente il mercato estero anche quando si tratta di partite che per la loro entità si presterebbero ad essere presentate agli acquirenti stranieri. La cosa diventa poi assolutamente inattuabile nel caso delle piccole e medie partite, che interessa tutte le concessioni per manifesto e la stragrande maggioranza delle concessioni speciali.

Si ravvisa perciò indispensabile che, in analogia di quanto si verifica in ogni altro settore di attività, il concessionario sia messo in condizioni di poter difendere adeguatamente i suoi prodotti mediante forme realmente concrete di tutela. Tanto più che il concessionario speciale ha, a sua volta, acquistato il prodotto in contraddittorio col coltivatore, e tenuto presente ancora che l'uni-

co acquirente del tabacco è l'Amministrazione.

È logico quindi che a somiglianza di quanto avviene per i coltivatori, i concessionari di manifesto abbiano la possibilità di nominare personalmente il loro delegato, con la limitazione che sia persona esperta nella valutazione dei tabacchi; i concessionari speciali che consegnano il tabacco in colli abbiano la possibilità di ottenere la valutazione del prodotto da parte di una Commissione paritetica.

Inoltre sia per i concessionari di manifesto che per i concessionari speciali è opportuno che anche le Commissioni di appello siano formate pariteticamente, con un Presidente estraneo sia all'Amministrazione dei monopoli di Stato, sia ai concessionari: a maggior garanzia di indipendenza la nomina verrebbe demandata, anzichè al Ministro delle finanze, a quello di grazia e giustizia. Questa innovazione ha già un precedente nell'articolo 58 del Regolamento (regio decreto 5 dicembre 1928, n. 3191) che demanda al Tribunale competente la nomina del Presidente della Commissione di perizia per i concessionari di manifesto.

Gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge prevedono appunto queste possibilità.

Il quarto articolo della legge che si propone alla vostra approvazione riguarda un altro punto dei rapporti fra produttori di tabacco (coltivatori e concessionari) ed il Monopolio. Tale disposizione prevede una leggera variazione sulla composizione della Commissione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1961, n. 342: non ha significato la presenza del Capo ufficio esportazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in quanto tale ufficio non esiste più.

Una innovazione sostanziale è invece l'obbligatorietà del parere di questa Commissione nei riguardi di certe questioni che possono venire sottoposte al parere del Consiglio di amministrazione del monopolio. Naturalmente il parere della Commissione non è vincolante nei confronti di detto Consiglio di amministrazione. La norma che si propone è analoga ad altra già approvata dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro)

della Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1957 (vedi stampato 3127); trasmesso successivamente al Senato il disegno di legge non ha avuto l'approvazione definitiva per il cessare della seconda Legislatura.

Ad illustrazione del provvedimento pensiamo che nulla valga meglio di uno stralcio della dotta relazione redatta dal senatore Spagnoli a nome della 5ª Commissione permanente del Senato (Finanze e tesoro) e presentata alla Presidenza il 13 marzo 1958.

« Si tratta di un organo consultivo tecnico, del quale sarebbero chiamati a far parte un Consigliere di Stato, quale Presidente, due rappresentanti dell'Amministrazione dei monopoli, un rappresentante dei coltivatori ed un rappresentante dei concessionari "speciali", designati questi ultimi dalle organizzazioni specifiche a carattere nazionale dei coltivatori e dei concessionari "speciali".

Presentemente in materia di tariffe e caratteristiche dei tabacchi da cedersi alla Amministrazione dei monopoli è l'Amministrazione stessa che vaglia, in base a rilevamenti diretti dei propri organi e nel quadro di propri orientamenti tecnico-produttivi e tecnico-amministrativi, gli elementi per le decisioni da adottare in sede di concessioni per manifesto e di concessioni "speciali".

Nell'attività dell'Amministrazione dei monopoli di Stato mi sembra non contestabile che si possano puntualizzare due aspetti:

a) uno, di carattere pubblicistico, configurantesi nell'assetto monopolistico a scopi fiscali, che si concreta nella riscossione di una imposta cumulata al prezzo di vendita al pubblico dei prodotti finiti;

b) uno, di carattere privatistico, configurantesi nella somma di rapporti posti in essere con terzi estranei all'Amministrazione sul piano economico-aziendale privato.

L'attività di carattere pubblicistico non può essere influenzata nè contrastata da esigenze di tutela di interessi settoriali. La attività di carattere privatistico deve, invece, temperare le esigenze economico-aziendali dell'Ente monopolistico con quelle di terzi operatori, con cui l'Ente stesso viene a contatto sul piano contrattuale, anche se

e quando l'area di dibattito delle pattuizioni è ridotta all'accettazione di un capitolato predisposto discrezionalmente dall'Ente monopolistico.

Che per ragioni tecniche (unicità del contraente — ente pubblico monopolistico di contro alla molteplicità polverizzata dei privati contraenti — tipicità delle prestazioni oggetto del contratto) l'area di dibattito contrattuale si è ridotta, nulla comporta sia agli effetti della configurazione giuridica del rapporto contrattuale posto in essere che ai fini della perdurante esigenza di dare, ogni qualvolta e nelle forme in cui sia possibile, agli interessi delle categorie, che esprimono il contraente dell'ente pubblico, legittimità di rappresentanza e di tutela.

L'articolo prevede la istituzione di un nuovo organo consultivo tecnico, il cui apporto ai fini di una maggiore ponderatezza, legittimità ed equità delle decisioni della Amministrazione dei monopoli, è suffragato dalla esperienza e dalla competenza specifica tecnico-amministrativa dei suoi membri esterni all'Amministrazione dei monopoli (Consigliere di Stato, Presidente, rappresentanti dei concessionari e dei coltivatori, membri).

E l'essere i rappresentanti di categoria portatori di interessi di settore non necessariamente in antitesi a quello dell'ente statale, non può che concorrere favorevolmente ad un temperamento degli interessi dei coltivatori con quelli dell'ente statale stesso e con gli interessi generali, nella misura e nei limiti dei riflessi di ordine economico-generale esercitati dall'azione delle aziende dei Monopoli.

La proposta Commissione è un organo consultivo tecnico, il cui parere è obbligatorio (non vincolante) per la formulazione delle proposte al Ministro delle finanze da parte del Consiglio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nella materia prevista dall'articolo del disegno di legge ».

Oltre che sugli argomenti concernenti i rapporti veri e propri tra Monopolio e produttori (tariffe di acquisto e regolamentazione delle condizioni di fornitura del tabacco) la Commissione è incaricata di espri-

mere un parere sui programmi futuri di produzione e non è chi non veda la necessità in questo campo di una efficace collaborazione fra ente utilizzatore e produttori.

Un'ultima variante rispetto al Regolamento attuale è prevista nell'articolo 5 del disegno di legge: si tratta del termine del periodo in cui l'Amministrazione è tenuta a corrispondere al concessionario gli interessi sulla somma ancora dovutagli.

L'attuale Regolamento (terzo comma dell'art. 93) prevede che detto periodo vada dal primo giorno del settimo mese successivo al termine del condizionamento in colli (o dal 1° settembre se questo è successivo), sino al giorno della perizia.

Negli ultimi anni il periodo intercorrente fra il giorno della perizia e quello dell'effettivo pagamento è sensibilmente aumentato, sicchè pare giusto che gli interessi sulla somma dovuta al concessionario dall'Amministrazione dei monopoli siano da questa corrisposti sino al giorno dell'effettivo ordine di pagamento. A tal fine vi è prevista la modifica del terzo comma dell'articolo 93.

L'articolo 6 reca una norma transitoria a difesa di quegli ex funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che attualmente sono nominati membri delle Commissioni di perizia su designazione della associazione di categoria dei concessionari speciali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

All'articolo 58 del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1500 e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) di un delegato dei concessionari, distintamente per ciascuno dei Comuni autorizzati alla coltivazione, che deve essere persona specializzata nella coltivazione del tabacco; a richiesta del singolo concessionario il delegato può essere sostituito da un perito nominato dal concessionario stesso ».

## Art. 2.

L'articolo 69 del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1500 e modificato con legge 21 aprile 1961, n. 342, è sostituito dal seguente:

« Art. 69. — Le decisioni dei ricorsi dei concessionari di manifesto alla Commissione compartimentale per non raggiunta unanimità di voti della Commissione stessa e l'esame dei ricorsi di cui al penultimo comma dell'articolo 68, sono rimesse ad una Commissione centrale nominata per ciascuna campagna dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto.

La commissione decide inappellabilmente; essa è composta da:

a) un funzionario, che la presiede, della carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura, con qualifica non inferiore al grado IV, in attività di servizio;

b) un funzionario tecnico della carriera direttiva del Servizio delle coltivazioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) un membro iscritto all'Albo professionale dei dottori agronomi che risulti spe-

cializzato nella valutazione dei tabacchi, scelto tra quelli designati in numero di almeno tre dalle associazioni specifiche di categoria dei concessionari di manifesto, a carattere nazionale.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto, o esecutiva, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, è nominato un supplente.

Al Presidente della Commissione compete una indennità che è a totale carico della Amministrazione.

Al membro nominato su designazione delle associazioni di categoria dei concessionari compete uguale indennità a carico del concessionario.

La Commissione centrale decide a maggioranza di voti e le deliberazioni sono valide anche se sono presenti due membri effettivi o supplenti, sempre che prima di iniziare la perizia il Presidente ed il concessionario, o chi ne fa le veci, abbiano espresso il loro assenso alla perizia stessa.

La Commissione centrale esamina i campioni delle partite, prelevati in parti uguali per ciascun cumulo, sotto il controllo del Direttore del compartimento, o di chi ne fa le veci, dalla Commissione di cui al precedente articolo 68.

A seguito della comunicazione della decisione della Commissione compartimentale, il concessionario ha facoltà di esportare la partita oggetto del ricorso, ed uguale facoltà può esercitare a seguito della comunicazione della decisione della Commissione centrale.

La partita da esportare deve essere trasportata a cura del concessionario, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione e con l'osservanza delle prescrizioni regolamentari, in un magazzino generale.

Qualora il concessionario non provveda al trasporto della partita nei modi e nel termine di cui al precedente comma, la partita stessa viene introdotta nei magazzini dell'Agenzia, e liquidata al prezzo stabilito dalla Commissione compartimentale o, in caso di ricorso avverso la decisione di

questa ultima, al prezzo stabilito dalla Commissione centrale ».

### Art. 3.

L'articolo 89 del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1500 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 89. — La perizia ha luogo dopo che siano trascorsi cinque mesi dal giorno in cui è stato ultimato il condizionamento in colli di tutto il prodotto e, di regola, non prima del mese di settembre dell'anno successivo a quello di coltivazione.

L'Amministrazione può disporre che la perizia sia effettuata su l'intero prodotto o su campioni di esso, in suoi magazzini od uffici ovvero nel magazzino generale del concessionario.

I campioni estratti, identificati da appositi cartellini firmati dall'agente dell'Amministrazione e dal concessionario, sono inviati alla Commissione di perizia a cura e spese di quest'ultimo.

Le norme di campionamento e per la perizia sono stabilite con la domanda definitiva di concessione speciale, di cui al precedente articolo 85.

Le Commissioni di perizia per il prodotto ottenuto in ciascuna campagna sono nominate con decreto dal Ministro di grazia e giustizia e sono costituite da:

a) un funzionario, che la presiede, della carriera tecnica direttiva del Ministero dell'agricoltura, con qualifica non inferiore al grado IV, in attività di servizio;

b) un funzionario tecnico della carriera direttiva del Servizio delle coltivazioni e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) un tecnico iscritto all'Albo professionale dei dottori agronomi che risulti specializzato nella valutazione dei tabacchi, scelto tra quelli designati, in numero di almeno tre, dalle associazioni specifiche di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, è nominato un supplente.

La Commissione delibera ad unanimità di voti:

Alla seduta ha diritto di assistere il concessionario e dal relativo verbale deve constare se egli accetta il risultato della perizia.

Qualora non sia raggiunta l'unanimità di voto o il concessionario non accetti il risultato della perizia la decisione è rimessa alla Commissione superiore di perizia nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia e composta da:

a) un funzionario della carriera tecnica direttiva del Ministero dell'agricoltura con qualifica non inferiore a quella del grado V in attività di servizio od in quiescenza particolarmente competente in tabacchicoltura;

b) un funzionario della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con qualifica non inferiore a quella di Ispettore superiore tecnico, in attività di servizio;

c) un tecnico iscritto all'Albo professionale dei dottori agronomi che risulti specializzato nella valutazione dei tabacchi, scelto fra quelli designati, in numero di almeno tre, dalle associazioni specifiche di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale.

Non possono far parte della Commissione superiore di perizia i membri delle Commissioni di perizia di prima istanza.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto o esecutiva della stessa Amministrazione.

La Commissione superiore deve decidere a maggioranza entro trenta giorni dalle decisioni della Commissione di perizia.

La Commissione superiore effettua la perizia sui campioni già esaminati dalla Commissione di perizia ed ove a giudizio di questa risultassero deteriorati, su altri campioni prelevati dagli stessi colli.

Il concessionario ha diritto di assistere alla seduta della Commissione superiore e

nel relativo verbale viene fatto constare se egli accetta il risultato della perizia.

Il concessionario può riservarsi di comunicare all'Amministrazione la propria accettazione entro due mesi dalla data della perizia effettuata dalla Commissione superiore.

Ove la comunicazione non fosse effettuata entro detto termine, il prodotto oggetto della perizia è considerato destinato all'esportazione in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 91.

In relazione all'entità del prodotto da periziare, possono essere nominate più Commissioni di perizia.

Al funzionari componenti la Commissione di perizia e la Commissione superiore di perizia spettano i compensi previsti dalle disposizioni in materia.

Agli ex funzionari è corrisposto, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma, un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Il compenso dovuto ai membri nominati su designazione delle associazioni di categoria dei concessionari speciali è a carico del concessionario e dell'associazione che ha effettuato la designazione ».

#### Art. 4.

L'articolo 5 della legge 21 aprile 1961, numero 342, è sostituito dal seguente articolo:

« Per le questioni riguardanti la tabacchi-coltura è costituita una Commissione tecnica composta da:

a) il Consigliere di Stato facente parte del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che la presiede;

b) il Direttore centrale per i Servizi delle coltivazioni tabacchi;

c) il Direttore centrale per i Servizi delle manifatture;

d) un rappresentante dei titolari di concessioni speciali;

e) un rappresentante dei coltivatori di tabacco.

I membri di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono designati dalle rispettive organizzazioni specifiche di categoria a carattere nazionale.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario appartenente alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I componenti la Commissione sono nominati dal Ministro per le finanze, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Per la funzione espletata non hanno diritto a retribuzione di sorta.

Il Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha l'obbligo di chiedere il parere della Commissione tecnica quando deve deliberare sui seguenti argomenti:

*a*) fissazione delle tariffe di acquisto dei tabacchi greggi allo stato sciolto e condizionati in colli;

*b*) eventuali variazioni da apportare alla domanda definitiva di coltivazione;

*c*) programmazione della produzione di tabacco con particolare riferimento alle varietà ed ai quantitativi.

Il Consiglio di amministrazione ha altresì la facoltà di chiedere il parere della Commissione tecnica per altre questioni riguardanti la tabacchicoltura ».

#### Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 93 del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco è sostituito dal seguente:

« Quando, per cause indipendenti dalla volontà del concessionario, la perizia abbia luogo dopo trascorsi sei mesi dalla ultimazione del condizionamento in colli, l'Amministrazione è tenuta a pagare al concessionario — per il periodo che va dal primo giorno del settimo mese, ma non mai anteriormente al primo del mese di settembre di cui all'articolo 89, sino a quello dell'ordine di pagamento — gli interessi nella misura del cinque per cento sulla differenza fra il prezzo netto liquidato del prodotto acquistato dal Monopolio e l'ammontare della anticipazione corrispondente al prodotto stesso ».

## Art. 6.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 89 per la nomina dei membri delle Commissioni di perizia designati dalle associazioni specifiche di categoria dei concessionari speciali, possono essere designati a tale incarico anche gli ex funzionari tecnici della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che siano già stati designati a tale incarico in base alla regolamentazione anteriormente vigente.

## Art. 7.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.